



*Distretto
Idrografico del fiume
Po*

Il Segretario Generale

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Parma, 31 maggio 2017

Decreto n. 98/2017

OGGETTO: Art. 12 del DM 25 ottobre 2016: adozione dei primi provvedimenti organizzativi e funzionali per l'attuazione dello Statuto dell'Autorità del Distretto idrografico del Fiume Po (adottato con Deliberazione n. 1/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente) e disposizioni per il riordino delle funzioni consultive già attribuite alle sopresse Autorità interregionali e regionali dei bacini idrografici di cui ai numeri 2 – 7 dell'art. 64, comma 1, lett. b) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. dalle Norme di Attuazione dei rispettivi strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s. m. i.;
- in particolare, gli articoli da 63 a 68 del suddetto Decreto legislativo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, recante “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;



- in particolare, l'art. 12 di tale DM, recante “*Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*”;

VISTI ALTRESÌ

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e s. m. i. (ora abrogata dall'art. 175, comma 1, lett. l del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- in particolare, gli artt. 12 (*Autorità di bacino di rilievo nazionale*), 14 (*Bacini di rilievo nazionale*), 15 (*Bacini di rilievo interregionale*) e 16 (*Bacini di rilievo regionale*) della suddetta legge;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*”;
- il DPR 1° giugno 1998, recante “*Approvazione della perimetrazione del Bacino idrografico del fiume Po*”;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*”;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60 relativa a “*Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni*”;

VISTE, INOLTRE

- l'Intesa per l'istituzione dell'Autorità di bacino interregionale del Conca - Marecchia, approvata rispettivamente con DCR Emilia – Romagna n. 587 del 23 luglio 1991, DCR Marche n. 50 del 15 ottobre 1991 e DCR Toscana n. 361 del 26 novembre 1991;
- la L. R. Emilia – Romagna 25 maggio 1992, n. 25, recante “*Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno*”;
- la L. R. Emilia – Romagna 29 marzo 1993, n. 14, recante “*Istituzione dell'Autorità dei Bacini regionali*”;
- l'Intesa per l'istituzione dell'Autorità di bacino interregionale del Fissero – Tartaro – Canalbianco, approvata rispettivamente con DCR Lombardia n. V/1129 del 26 luglio 1994 e con DCR Veneto n. 1024 del 24 novembre 1994;
- la L. R. Emilia – Romagna 24 marzo 2000, n. 21, recante “*Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Conca – Marecchia*”;
- la L. R. Marche 3 aprile 2000, n. 25, recante “*Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Conca – Marecchia*”;
- la DCR Toscana 28 marzo 2001, n. 87, recante “*Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Conca - Marecchia*”;
- la L. R. Emilia – Romagna 30 luglio 2015, n. 13, recante “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni*”;
- in particolare, l'art. 20 della suddetta legge regionale;



RICHIAMATA

- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 1 del 23 maggio 2017, con la quale è stato adottato lo *“Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”*;

RICHIAMATI, INOLTRE

- il *“Progetto di Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco”*, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Fissero – Tartaro – Canalbianco con Deliberazione n. 1 del 12 aprile 2002;
- il *“Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del Reno”*, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno con Deliberazione n. 1 del 6 dicembre 2002 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 567 del 7 aprile 2003) e Toscana (con DCR n. 114 del 21 settembre 2004);
- il *“Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del Marecchia – Conca”*, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Marecchia – Conca con Deliberazione n. 2 del 30 marzo 2004 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 1703 del 6 settembre 2004), Marche (con DCR n. 139 del 14 luglio 2004) e Toscana (con DCR n. 115 del 21 settembre 2004);
- il *“Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei bacini romagnoli”* adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei bacini regionali romagnoli con Deliberazione n. 3 del 3 ottobre 2002 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 350 del 17 marzo 2003;
- le modifiche ed integrazioni dei Piani stralcio precedentemente richiamati, successivamente adottate dai rispettivi Comitati Istituzionali e poi approvate dalle Regioni competenti;

RICHIAMATI, ALTRESÌ

- il Decreto S. G. n. 32 del 16 febbraio 2017, recante *«Art. 12 del DM 25 ottobre 2016 (recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”). Provvedimenti organizzativi e funzionali urgenti per assicurare lo svolgimento delle funzioni distrettuali a seguito della soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e fino all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. Istituzione di un Tavolo di coordinamento tra l'Autorità di bacino nazionale del fiume Po e le Regioni interessate dai bacini idrografici regionali e interregionali di cui ai numeri da 2 a 7 del citato art. 64, comma 1 lett. b)»* e le ulteriori integrazioni a tale Decreto, introdotte con i Decreti S. G. n. 33/2017, 35/2017 e 46/2017;
- il Decreto S. G. n. 35 del 17 febbraio 2017, recante *“Articolo 4 del Decreto del Segretario Generale n. 32 del 16 febbraio 2017. Integrazione della*




composizione del Tavolo di coordinamento per l'attuazione dell'art. 51, comma 4 della legge n. 221/2015 nel Distretto idrografico del Fiume Po”;

- la DGR Emilia – Romagna n. 184 del 17 febbraio 2017, recante “*Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po a seguito della soppressione delle autorità di bacino regionali e interregionali*”;

PREMESSO CHE

- con l'art. 64 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221) l'intero territorio nazionale è stato ripartito in distretti idrografici, definiti dall'art. 54 comma 1 lett. t) del Decreto stesso come “*aree di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituiscono la principale unità per la gestione dei bacini idrografici*”;
- il suddetto articolo 64 ha individuato 7 Distretti idrografici, tra i quali figura il *Distretto idrografico del fiume Po* che comprende, oltre all'omonimo bacino idrografico di rilievo nazionale, anche tre bacini interregionali (rispettivamente: Reno, Fissero – Tartaro – Canalbianco, Conca – Marecchia) nonché il territorio dei bacini regionali del Lamone, dei Fiumi Uniti – Savio – Rubicone – Uso e dei bacini minori afferenti la costa romagnola;
- l'art. 63 del medesimo D. lgs. n. 152/2006 ha previsto che in ciascun Distretto idrografico sia istituita un'*Autorità di bacino distrettuale*, destinata a sostituire le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali costituite in adempimento della previgente legge 18 maggio 1989, n. 183, presenti nell'ambito di ciascun Distretto, delle quali è stata pertanto prevista la soppressione;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 51, comma 4 della legge n. 221/2015, in data 25 ottobre 2016 è stato adottato il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”. Tale DM, tra l'altro, ha stabilito che le preesistenti Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali presenti nell'ambito di ciascun Distretto idrografico fossero soppresse a far data dall'entrata in vigore del DM stesso (tale data corrisponde al 17 febbraio 2017);
- l'art. 12 del suddetto DM ha inoltre stabilito *modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*, finalizzate a garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni istituzionali delle soppresse Autorità di bacino nelle more della piena operatività delle Autorità di bacino distrettuali istituite ai sensi dell'articolo 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. e, in particolare, fino all'entrata in vigore dei DPCM da emanarsi ai sensi del comma 4 del citato articolo 63. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 12 nelle more dell'adozione del suddetto DPCM le funzioni attuative delle disposizioni del DM 25 ottobre 2016 sono state assegnate ai Segretari generali delle soppresse Autorità di bacino nazionali, che restano pertanto in carica a tale scopo entro e non oltre la nomina dei Segretari generali delle Autorità di bacino distrettuali;



ATTESO CHE

- allo scopo di attuare le disposizioni del suddetto DM 25 ottobre 2016 nel Distretto idrografico del fiume Po, sono stati pertanto adottati (con i Decreti S. G. n. 32/2017, 33/2017, 35/2017 e 46/2017) provvedimenti organizzativi e funzionali urgenti per assicurare lo svolgimento delle funzioni distrettuali fino all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., istituendo anche un *Tavolo di coordinamento distrettuale*, comprendente le Regioni interessate dai bacini idrografici già attribuiti alla competenza delle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui all'abrogata legge n. 183/1989, con lo scopo di formulare una proposta di organizzazione delle funzioni da recepire successivamente nell'ambito dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale e di contribuire a garantire coerenza e omogeneità, su scala distrettuale, nello svolgimento delle funzioni già attribuite alle sopresse Autorità di bacino;
- i principali problemi che sono emersi durante la fase transitoria che si è aperta con l'adozione del Decreto S. G. n. 32/2017 sono quelli relativi:
 - a) all'avvalimento, da parte del Segretario Generale, del personale dipendente dalle Autorità di bacino interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 incardinato nei ruoli regionali (vale a dire tutto il personale delle Autorità dei bacini idrografici di cui ai numeri da 2 a 7 dell'art. 64, comma 1, lett. b del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.), in conformità a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 12 del DM 25 ottobre 2016;
 - b) alle modalità di svolgimento delle funzioni già di competenza delle sopresse Autorità di bacino (con particolare riguardo all'espressione dei numerosi *pareri* attribuiti alla competenza delle suddette Autorità di bacino interregionali e regionali dalle Norme di Attuazione dei rispettivi strumenti per la pianificazione dell'assetto idrogeologico o PAI, tuttora vigenti) in relazione alle competenze che la legge attribuisce alle istituende Autorità di bacino distrettuali;
- per far fronte alle problematiche evidenziate al punto precedente, è stata quindi avviata tempestivamente, in coordinamento tra il personale della Segreteria tecnica della soppressa Autorità di bacino del fiume Po e le Regioni territorialmente interessate, una serie di attività finalizzate a fornire adeguate soluzioni a dette problematiche e, contestualmente, a predisporre indirizzi per la redazione dello statuto dell'Autorità di bacino distrettuale, da sottoporre alla Conferenza Istituzionale Permanente nel corso della prima seduta della stessa, da convocare a norma dell'art. 12, comma 3 del DM 25 ottobre 2016;
- in particolare, con riguardo alle problematiche connesse all'avvalimento del personale, la Regione Emilia – Romagna ha adottato la DGR n. 184 del 17 febbraio 2017, recante “*Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po a seguito della soppressione delle autorità di bacino regionali e interregionali*”. Con tale DGR, in particolare, detta Regione ha messo a disposizione del Segretario Generale (in un rapporto di dipendenza funzionale) il personale incardinato nei propri ruoli e già assegnato alle strutture delle sopresse Autorità di bacino del Reno, del Conca – Marecchia,



del Lamone, Fiumi Uniti – Savio – Rubicone – Uso, bacini minori afferenti la costa romagnola (per un totale di 11 unità), ai fini dell'avvalimento di cui all'art. 12 del DM 25 ottobre 2016, fino alla data del 17 aprile 2017 (questo termine è stato successivamente prorogato al 31 maggio 2017);


- per quanto concerne invece le problematiche relative alle modalità di svolgimento delle funzioni già di competenza delle sopresse Autorità di bacino interregionali (Reno, Conca - Marecchia) e regionali (Lamone, Fiumi Uniti – Savio – Rubicone – Uso, bacini minori afferenti la costa romagnola), in data 28 febbraio 2017 si è tenuta, in Bologna, una riunione tra il Segretario Generale e gli esponenti di dette Autorità di bacino, allo scopo di definire modalità operative per il concreto esercizio delle funzioni in avvalimento nelle more della piena operatività dell'Autorità di bacino distrettuale;
- in data 7 marzo 2017 si è quindi tenuta, presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Po, la prima riunione del Tavolo di coordinamento distrettuale istituito con Decreto S. G. n. 32/2017, nel corso della quale sono stati ulteriormente illustrati e condivisi orientamenti operativi da seguire nella fase transitoria successiva alla soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989;
- alla luce delle risultanze delle attività e degli incontri di cui ai punti precedenti, è emersa la necessità di adottare provvedimenti indispensabili per assicurare che lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite alle sopresse Autorità di bacino presenti nel Distretto idrografico del fiume Po prosegua con modalità il più possibile omogenee a scala distrettuale;
- per le suddette ragioni, il personale della Segreteria tecnica della soppressa Autorità di bacino nazionale del fiume Po ha avviato, su indicazione del Segretario Generale:
 - a) un'attività di ricognizione delle Norme di Attuazione dei PAI adottati, nella vigenza della legge n. 183/1989, dalle diverse Autorità dei bacini regionali e interregionali attualmente compresi nel Distretto idrografico del fiume Po e tuttora vigenti nei territori già di rispettiva competenza di tali Autorità (allegata al presente Decreto: **Allegato n. 1**)
 - b) un'analisi delle problematiche relative alla prosecuzione nello svolgimento delle funzioni attribuite dalle suddette NA alle Autorità di bacino (con particolare riguardo all'espressione dei pareri previsti da molte di queste norme con riferimento alla compatibilità di progetti relativi a specifici interventi rispetto ai contenuti degli strumenti della pianificazione di bacino), a mente delle loro sostanziale diversità rispetto alle competenze che le NA del PAI e del PAI Delta riservano all'Autorità di bacino del fiume Po nonché delle funzioni e competenze che le vigenti leggi attribuiscono all'istituenda Autorità di bacino distrettuale (allegata al presente Decreto: **Allegato n. 2**);
 - c) una prima proposta di soluzione delle problematiche di cui al punto precedente (contenuta, a sua volta, nel citato **Allegato n. 2** al presente Decreto);

ATTESO, INOLTRE, CHE

- all'esito di tale attività ricognitiva, è emerso che:



- i. le fattispecie per le quali le NA degli strumenti per la pianificazione per l'assetto elaborati ed adottati dalla soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po prevedono l'espressione di un parere da parte dell'Autorità stessa sono, quantitativamente, molto meno numerose di quelle previste dalle NA degli analoghi strumenti adottati dalle Autorità di bacino interregionali e regionali il cui territorio è ora compreso nell'ambito del Distretto idrografico del fiume Po;
 - ii. la maggior parte dei pareri attribuiti alla competenza delle Autorità di bacino interregionali e regionali attengono alla materia urbanistico – edilizia e sono espressi con riguardo alla compatibilità di singoli progetti di interventi edilizi pubblici e privati rispetto alle previsioni dei rispettivi PAI. Nel novero dei progetti di intervento sottoposti al parere delle Autorità di bacino le NA non comprendono solo l'edificazione di nuovi edifici, ma anche interventi quali la ristrutturazione, il restauro, l'ampliamento di edifici preesistenti, destinati a vari usi (anche non abitativi);
 - iii. viceversa, i pareri e le valutazioni tecniche che le NA degli strumenti per la pianificazione per l'assetto del bacino del Po riservavano alla competenza dell'Autorità di bacino del Po si riferiscono ad interventi ritenuti in ogni caso di *rilevanza strategica* ai fini delle competenze istituzionali dell'Autorità di bacino e, in particolare, in ordine allo sviluppo della pianificazione di bacino per fasi sequenziali e interrelate. Per tutte le altre ipotesi, le Norme di Attuazione degli strumenti di pianificazione per l'assetto idrogeologico adottate dall'Autorità di bacino del fiume Po hanno demandato ad altre Amministrazioni tali funzioni, sia mediante disposizioni dirette sia mediante la previsione della previa stipulazione di Intese o altre forme di accordo con tali Amministrazioni;
 - iv. per quanto concerne, in particolare, gli interventi in materia urbanistico – edilizia, le NA del PAI e del PAI Delta del bacino del Po non riservano all'Autorità la competenza ad esprimere pareri di compatibilità: nelle NA del PAI, in ossequio alle leggi vigenti, la competenza ad adottare disposizioni attuative del Piano in tali materie è stata attribuita alle Regioni, che sono altresì competenti a valutare la compatibilità dei Piani e programmi urbanistico – edilizi adottati per il territorio di rispettiva competenza rispetto ai contenuti del PAI, mentre il compito di comprovare la compatibilità dei singoli interventi rispetto alle previsioni di Piano è di norma affidata agli stessi progettisti, che vi adempiono mediante la redazione di verifiche tecniche di compatibilità da allegare ai progetti;
- la principale ragione che sta alla base della differente disciplina prevista dalle NA del PAI del bacino del Po rispetto a quelli dei bacini interregionali e regionali in precedenza menzionati in ordine all'espressione dei pareri di competenza delle diverse Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 consiste nel fatto che tale legge, a dispetto della denominazione comune di "Autorità di bacino", aveva previsto funzioni assai diverse per le tre tipologie di Autorità da essa introdotte nell'ordinamento. Così, se dopo l'entrata in vigore del D. lgs. n. 152/2006 il ruolo delle Autorità di bacino nazionali si è andato sempre più avvicinando a quello previsto dall'art. 63 del citato Decreto legislativo per le istituende Autorità di



bacino distrettuale, le Autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale sono state sostanzialmente previste e disciplinate come Amministrazioni strumentali di una o più Regioni per lo svolgimento di determinate tipologie di funzioni (e a riprova di tale situazione appare emblematica la circostanza che a differenza di quanto avviene per l'Autorità di bacino nazionale del fiume Po, il personale delle Autorità di bacino interregionali e regionali di cui all'art. 64, comma 1, lett. b è costituito esclusivamente da dipendenti incardinati nei ruoli regionali);

ATTESO, ALTRESÌ, CHE

- mentre si svolgevano le attività descritte ai punti precedenti, il Segretario Generale ha proceduto all'espletamento dei compiti a lui attribuiti dall'art. 12, commi 2 e 3 del DM 25 ottobre 2016. Sulla scorta dei risultati di tali attività ed in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 4 del DM 25 ottobre 2016, in data 23 maggio 2017 è stata quindi convocata la prima seduta della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po la quale, sulla base della ricognizione di cui al comma 2 del citato articolo 12 e per assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni distrettuali, ha adottato (oltre deliberare circa le dotazioni organica, strumentale e finanziaria provvisorie) lo *“Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”* (Deliberazione n. 1/2017);
- nell'ambito dello Statuto è stata individuata (art. 3) la sede dell'Autorità di bacino distrettuale (struttura centrale) ed è stata inoltre prevista l'individuazione di due direzioni operative territoriali (strutture decentrate) che opereranno, in particolare, con riferimento ai bacini interregionali e regionali di cui ai numeri da 2 a 7 all'art. 64, lett. b) del D. lgs. n. 152/2006 secondo i principi generali di organizzazione e funzionamento stabiliti dall'art. 10;
- lo Statuto ha altresì definito, sulla base delle previsioni di legge, le funzioni e competenze degli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, tra i quali il Segretario Generale (art. 6) e la Segreteria tecnico – operativa (art. 8);
- per quanto concerne la definitiva efficacia di tutte le disposizioni organizzative relative all'Autorità di Distretto del fiume Po stabilite dalle norme statutarie sopra richiamate, essa è stata rinviata all'entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006. In particolare, gli artt. 3, comma 3 e 10, comma 4 dello Statuto hanno stabilito che le sedi delle due direzioni operative territoriali dell'Autorità di bacino distrettuale saranno individuate, al pari dell'intera struttura organizzativa generale del nuovo Ente, nell'ambito del citato DPCM;

CONSIDERATO CHE

- alla luce della disciplina legislativa introdotta dal D. lgs. n. 152/2006, si può concludere che (a prescindere dalla dotazione di personale e mezzi che sarà assegnata a tale Autorità nei prossimi tempi), il subentro dell'Autorità di Distretto nelle competenze ad esprimere capillarmente pareri di compatibilità su progetti di intervento privi di un obiettivi carattere strategico rispetto alla pianificazione di bacino distrettuale (con particolare riguardo a quelli inerenti alla materia urbanistico – edilizia) contrasterebbe con la natura, le finalità e gli obiettivi



previsti dal D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. per l'Autorità Distrettuale, nonché con i criteri indicati dall'art. 4, comma 1 del DM, vale a dire *efficienza, efficacia, economicità e pubblicità*, nonché col criterio di *adeguatezza rispetto alla scala di pianificazione proprio del livello distrettuale della stessa*;

- sussiste, quindi, la necessità di definire quali, tra i procedimenti tecnico – amministrativi finalizzati all'espressione di pareri non previsti dalle vigenti leggi ma individuati dalle rispettive NA delle sopresse Autorità di bacino interregionali e regionali, sia opportuno mantenere nella competenza dell'Autorità distrettuale, al fine di esprimere i conseguenti pareri previsti e quali, viceversa, vadano attribuiti o delegati alla competenza di altre Amministrazioni (*in primis*, le Regioni territorialmente competenti) mediante adeguate modalità di trasferimento, tenendo presente comunque che tra questi ultimi devono figurare tutti i pareri relativi alla compatibilità rispetto al PAI di singoli progetti urbanistico – edilizi che non mostrino caratteri di rilevanza strategica ai fini della pianificazione distrettuale per l'assetto;
- per quanto concerne i pareri relativi ai progetti di intervento di carattere urbanistico – edilizio previsti dalle NA dei PAI delle sopresse Autorità di bacino interregionali e regionali, l'esigenza di cui al punto precedente discende, altresì, dalla necessità di ottemperare al fondamentale *principio di sussidiarietà*, in adempimento al quale l'art. 65, comma 6 del D. lgs. n. 152/2006 stabilisce che *“le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso (il Piano di bacino distrettuale ed i suoi stralci, tra cui il PAI, ndr) nel settore urbanistico”* sono emanati dalle Regioni le quali, in base alla medesima norma di legge, sono altresì competenti a provvedere direttamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano in caso di prolungata inerzia degli enti territorialmente interessati;
- sussiste anche l'esigenza di fornire una prima serie di disposizioni in ordine alle discipline da seguire per l'elaborazione e l'adozione di Progetti di Variante ai vigenti strumenti di pianificazione per l'assetto idrogeologico (PAI), con particolare riguardo a quelli dei bacini interregionali e regionali ora ricompresi nell'ambito del Distretto idrografico del fiume Po, in modo da armonizzare le singole discipline previste finora per le Varianti a detti Piani con quella stabilita per il PAI a scala distrettuale dagli artt. 67 e 68 del D. lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- salvo quanto previsto dagli artt. 3, comma 3 e 10, comma 4 dello Statuto in ordine all'individuazione delle sedi delle due direzioni operative territoriali dell'Autorità di bacino distrettuale sussiste, del pari, l'esigenza di procedere fin d'ora a stabilire, in via provvisoria, la sede di una direzione operativa territoriale in Bologna, Viale Silvani n. 6 (presso gli Uffici della Regione Emilia – Romagna già ospitanti le sedi della soppressa Autorità di bacino interregionale del Reno nonché della soppressa Autorità competente per i bacini regionali emiliano – romagnoli) in virtù dell'urgente necessità, per l'Autorità distrettuale, di disporre di una struttura operativa decentrata per la più efficace gestione *in loco* delle funzioni e delle attività relative ai bacini interregionali del Reno e del Conca –



Marecchia ed ai bacini regionali emiliano – romagnoli come individuati dall’art. 64, comma 1, lett. b del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. ai numeri 5, 6 e 7;

RITENUTO CHE

- la competenza del Segretario Generale all’adozione del presente Decreto rientri nell’ambito delle funzioni ad esso espressamente attribuite dall’art. 12, commi 1 e 6 del DM 25 ottobre 2016, nonché di quelle indicate all’art. 6, comma 4 dello “Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”, adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 23 maggio 2017;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Competenze del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po nelle more dell’entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.)

1. Dalla data del presente Decreto e fino all’entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., il Segretario Generale *pro tempore* dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (di seguito anche brevemente definita “Autorità di Distretto”), oltre a continuare ad esercitare i compiti ad esso assegnati dall’art. 12 del DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esercita altresì i compiti ad esso attribuiti dall’art. 6, comma 4 dello “Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po” (di seguito anche brevemente definito “Statuto”), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 23 maggio 2017.

ARTICOLO 2

(Individuazione provvisoria, in conformità con gli articoli 3 e 10 dello Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, della sede di una direzione operativa territoriale dell’Autorità stessa nella città di Bologna)

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 3, comma 3 e 10, comma 4 dello Statuto in ordine all’individuazione delle sedi delle direzioni operative territoriali dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nelle more dell’entrata in vigore del DPCM citato all’articolo precedente è individuata, in via provvisoria, la sede di una struttura operativa decentrata dell’Autorità di Distretto, con sede in Bologna, Viale Silvani n. 6 (presso gli Uffici della Regione Emilia – Romagna).
2. La struttura operativa decentrata di cui al primo comma svolge funzioni di coordinamento operativo delle attività di competenza dell’Autorità di Distretto



con specifico riguardo ai bacini interregionali del Reno e del Conca – Marecchia ed ai bacini regionali emiliano – romagnoli come individuati dall'art. 64, comma 1, lett. *b* del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. ai numeri 5, 6 e 7.

3. In particolare, la struttura operativa decentrata di cui al presente articolo cura il coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni pubbliche di riferimento per lo svolgimento delle attività di pianificazione di bacino distrettuale e di attuazione dei contenuti della stessa, garantendone l'omogeneità con i contenuti degli strumenti della pianificazione di bacino vigenti nella restante parte del territorio distrettuale.
4. Con uno o più provvedimenti successivi, adottati in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4 dello Statuto (e, in particolare, alle disposizioni di cui alle lettere *a*, *h* ed *l* di tale comma), il Segretario Generale procederà all'allocazione delle risorse umane e strumentali disponibili per l'esercizio delle funzioni della direzione decentrata provvisoria di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza dell'attività al pubblico interesse.

ARTICOLO 3

(Prime disposizioni in ordine alle procedure per l'adozione di Progetti di Variante agli strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico – PAI – vigenti nel territorio del Distretto idrografico del fiume Po)

1. Dalla data di adozione del presente Decreto, la procedura per l'adozione di tutti i Progetti di Variante dei Piani stralcio per la Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nell'ambito territoriale del Distretto del fiume Po è esclusivamente quella prevista e disciplinata dall'art. 68 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. Ogni diversa disposizione in ordine alla suddetta procedura, eventualmente contenuta nelle Norme di Attuazione dei vigenti PAI, non trova ulteriore applicazione.
2. È fatta salva le procedure di variante automatica previste dagli artt. 28, 57 comma 4 delle NA del PAI del Po e dall'art. 21, comma 4 delle NA del PAI del Delta del Po attualmente vigenti.
3. È ammessa fin d'ora, anche ove non prevista espressamente dalle rispettive Norme di Attuazione degli strumenti della pianificazione di bacino per l'Assetto idrogeologico (PAI) vigenti nei bacini interregionali e regionali di cui ai numeri da 2 a 7 dall'art. 64, comma 1, lett. *b* del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., la possibilità di procedere alla stipulazione di Intese ai sensi dell'art. 57 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione, al fine di dare attuazione ai suddetti PAI mediante il recepimento dei loro contenuti nei PTCP.
4. Allo scopo di coordinare ed armonizzare i contenuti dei diversi strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, adottati dalle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e tuttora vigenti con riferimento al territorio attualmente compreso nel Distretto idrografico del fiume Po, sia tra di loro sia in rapporto ad ulteriori stralci del Piano di bacino distrettuale (in particolare, al Piano distrettuale di Gestione del Rischio di Alluvioni o PGRA) anche prima dell'entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. l'Autorità distrettuale



promuove, in collaborazione con le Regioni e con le altre Amministrazioni pubbliche di riferimento presenti nel Distretto, lo svolgimento di un'attività di ricognizione di tali strumenti di Piano, finalizzata a verificare l'adeguatezza dei contenuti e dell'efficacia di ciascuno rispetto agli obiettivi ed alle finalità attribuiti alla pianificazione di bacino distrettuale dal Titolo Terzo del D. lgs. n. 152/2006 e dalle successive modifiche ed integrazioni dello stesso, anche a mente delle disposizioni derivanti dal recepimento dei contenuti delle Direttive comunitarie rilevanti per le materie oggetto di tale pianificazione. Sulla scorta dei risultati di tale attività si procederà all'elaborazione dei Progetti di Variante ai vigenti strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, reputati necessari per adeguare gli stessi alla scala distrettuale.

ARTICOLO 4

(Disposizioni relative alla cessazione, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, dell'espressione di pareri attribuiti alle soppresse Autorità di bacino interregionali e regionali dalle Norme di Attuazione dei rispettivi strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico – PAI ed alla disciplina transitoria per le procedure già avviate)

1. A partire dal giorno successivo alla data del presente Decreto, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po cesserà di istruire i procedimenti finalizzati all'espressione dei pareri classificati con la lettera B nell'elenco dell'Allegato n. 1 al Decreto stesso, già previsti dalle Norme di Attuazione degli strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico (PAI) vigenti nei bacini idrografici di cui ai numeri da 2 a 7 dell'art. 64, comma 1, lett. b del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. e da esse attribuiti alla competenza delle rispettive Autorità di bacino interregionali e regionali istituite a norma della legge n. 183/1989 e soppresse a far data dal 17 febbraio 2017.
2. Dalla data di cui al comma precedente, tutti i progetti di intervento per i quali le disposizioni attuative dei PAI prevedevano la preventiva espressione del parere delle soppresse Autorità di bacino interregionali e regionali a seguito dei procedimenti individuati con la lettera B nel citato Allegato n. 1 sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM 11 marzo 1988 ed al DM 14 gennaio 2008 e s. m. i., volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto idraulico o idrogeologico e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Ai fini del rilascio del provvedimento finale di autorizzazione, licenza, nulla osta o simili da parte dell'Amministrazione competente la suddetta verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, dovrà essere allegata al progetto dell'intervento. L'adempimento di tale incombenza sostituisce, ad ogni effetto, la necessità dell'acquisizione dei pareri previsti dalle disposizioni attuative dei PAI indicate nel citato Allegato n. 1 e individuati dalla lettera B. E comunque fatta salva la necessità di acquisire, ove previsto, i preventivi pareri, nulla osta, valutazioni tecniche attribuite dalle vigenti norme alla competenza di altre Pubbliche Amministrazioni (Regione o altri Enti competenti).



3. Con riferimento ai procedimenti istruttori già avviati alla data di cui al primo comma e finalizzati all'espressione dei pareri, individuati con la lettera B nel citato Allegato n. 1, che le NA dei PAI adottati dalle soppresse Autorità di bacino interregionali e regionali avevano riservato alla competenza di queste ultime, i relativi pareri saranno comunque espressi previo esame contestuale degli interessi coinvolti nell'ambito di una o più Conferenze di servizi convocate dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i.


ARTICOLO 5

(Disposizioni in ordine alla prosecuzione delle attività del “Tavolo di coordinamento per l'attuazione dell'art. 51 comma 4 della legge n. 221/2015 nel Distretto idrografico del Fiume Po” istituito con Decreto S. G. n. 32 del 16 febbraio 2017)

1. Il “Tavolo di coordinamento per l'attuazione dell'art. 51 comma 4 della legge n. 221/2015 nel Distretto idrografico del fiume Po” (istituito presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Po e disciplinato dagli artt. 4 e ss. del Decreto S. G. n. 32 del 16 febbraio 2017 allo scopo di coadiuvare il Segretario Generale dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Po nell'esercizio delle attività per l'attuazione delle disposizioni del DM 25 ottobre 2016) prosegue nello svolgimento delle attività attribuite alla sua competenza fino all'entrata in vigore del DPCM emanato ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.

Il Segretario Generale

(Dott. Francesco Puma)



DECRETO S. G. N. 98 /2017 DEL 1° GIUGNO 2017

ALLEGATO N. 1

**RICOGNIZIONE DEI PARERI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA'
DI BACINO
PREVISTI DALLE NORME DEI PAI
DELLE SOPPRESSE AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO E DEL MARECCHIA-
CONCA (INTERREGIONALI) E DEI BACINI EMILIANO – ROMAGNOLI
(REGIONALI) GIÀ OPERANTI NELL' AMBITO TERRITORIALE
DELL'ATTUALE DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO**

Introduzione

Per poter procedere all'individuazione di criteri utili alla individuazione di quali procedimenti tecnico-amministrativi sia opportuno continuare ad istruire nella segreteria tecnica dell'autorità di distretto e quali pareri invece vadano attribuiti o delegati per competenza alla regione o alla Provincia territorialmente competente si è proceduta ad una ricognizione dettagliata dei pareri di ogni singola Autorità regionale in Regione Emilia Romagna che è stata predisposta ed inviata all'Autorità distrettuale con il documento in Allegato A.

I pareri di competenza della ex Autorità di bacino Regionali come indicato dalla Regione Emilia-Romagna nella ricognizione di cui all'Allegato 1 sono riconducibili a due principali ambiti procedurali:

1. pareri rilasciati in applicazione delle disposizioni della pianificazione di bacino;
2. pareri rilasciati nell'ambito di procedimenti amministrativi disciplinati da altre normative (statali e regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana).

1. Pareri di competenza rilasciati in applicazione delle disposizioni della pianificazione di bacino

In primo luogo occorre esaminare le modalità di rilascio dei pareri di competenza che sono definite nei rispettivi PAI.

- Per il bacino del Reno

“Il parere dell'Autorità di Bacino viene espresso con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si applica l'istituto del silenzio-assenso. L'Autorità di Bacino può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa.”

- Per i bacini romagnoli

Non sono previsti pareri da parte dell'Autorità di bacino per quanto attiene al Rischio idraulico. Relativamente al Rischio da frana e assetto dei versanti sono previsti alcuni pareri nel Titolo III delle Norme. Il parere è espresso con lettera del Segretario con tempi e modalità specificate nei casi previsti



dall'art. 12.

I pareri previsti nelle specifiche normative delle perimetrazioni fatte ai sensi dell'art. 12 quater sono espressi con lettera del Segretario, entro 60 giorni, se non diversamente indicato, sentendo il Comitato Tecnico, solo nei casi in cui è specificato.

- Per il bacino del Conca -Marecchia

Le Norme di Piano del PAI prevedono che alcuni procedimenti amministrativi siano soggetti all'espressione di parere da parte della stessa ADB secondo la procedura dell'art.5 comma 4 delle Norme di Piano:

"Il parere, espresso dal Segretario Generale sentito il Comitato Tecnico, viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di ricevimento del progetto; l'Autorità di Bacino può chiedere, per una sola volta, chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il termine rimane sospeso e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione di quanto richiesto. Decorso il termine di 90 giorni, il parere si intende favorevole."

Per ogni contenuto tecnico disciplinato dalle Norme, sia nell'ambito del Rischio da frana che del Rischio idraulico, possono essere richiesti alla Segreteria tecnica pareri o valutazioni di carattere preventivo che possono poi determinare la successiva attivazione della procedura ordinaria di rilascio del parere di competenza.

2. Pareri di competenza rilasciati nell'ambito di procedimenti amministrativi disciplinati da altre normative (statali e regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana).

La Regione segnala poi i pareri che vengono rilasciati per effetto di disposizioni normative statali e regionali, nell'ambito di procedure che prevedono il coinvolgimento funzionale dell'Autorità di bacino.

Si possono in tal senso individuare cinque principali ambiti procedimentali in cui è richiesta alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino un'attività istruttoria finalizzata al rilascio del parere di competenza in merito alla compatibilità degli strumenti/interventi esaminati con la pianificazione di bacino:

- Concessioni di prelievi di acque pubbliche sotterranee e superficiali;
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS/ assoggettabilità a VAS) di nuovi strumenti di pianificazione dei vari livelli territoriali (statali, regionali, di area vasta, comunali);
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di nuovi impianti e infrastrutture;
- Conferenza di pianificazione per l'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione comunale;
- Conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. per la realizzazione di nuovi impianti, infrastrutture, attività estrattive.

I pareri appartenenti a quest'ultima tipologia non vengono esaminati nella tabella seguente

Pareri di competenza rilasciati in applicazione delle disposizioni della pianificazione di bacino

Sulla base delle informazioni ricevute si è predisposta la tabella di seguito riportata nella quale vengono



indicati, il Titolo delle Norme di Attuazione l'articolo ed il comma di riferimento ed una sintetica descrizione dei contenuti dell'articolato normativo con particolare attenzione all'indicazione degli organi preposti alla valutazione tecnica ed all'espressione del parere. Nelle colonne successive viene indicata una proposta di riorganizzazione del procedimento amministrativo effettuata sulla base di una attribuzione a 4 diverse categorie di parere ed infine un confronto con gli analoghi procedimenti previsti nel PAI del fiume Po.

Al fine di stabilire una disciplina uniforme, a scala distrettuale, per l'espressione dei pareri di competenza dell'Autorità si è proceduto quindi ad un'analisi comparativa delle diverse tipologie di parere previste e delle modalità di sviluppo delle procedure tecniche per l'espressione dei medesimi pareri.

Da tale analisi emerge che i pareri previsti ai sensi dei PAI vigenti nei bacini regionali e interregionali dell'Emilia Romagna possono essere efficacemente ricondotti a 4 macro tipologie in analogia a quanto accade nel PAI Po

- A) varianti al PAI,
- B) una valutazione tecnica ovvero in un accertamento di conformità di opera rispetto a criteri, parametri, valori e regole tecnico – scientifiche che possono essere di carattere generale e definiti in sede normativa o sono state formulate in via tecnica in una Direttiva o in strumenti ad essa similari,
- C) un parere vero e proprio fornito ad una amministrazione procedente per la formulazione di un provvedimento finale espresso con determina del Segretario Generale a valle di una presa d'atto del CT,
- D) attuazione di procedure definite da Leggi Regionali.

Per quanto riguarda i *pareri* si osserva che si tratta di un parere di tipo confermativo che sancisce l'appartenenza di un sito ad una tipologia di area, in dissesto o in fascia fluviale, e quindi definisce la norma che regola, limita o impedisce quella attività.

Poiché il Piano di bacino è uno strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e di urbanistica tale parere risulta pleonastico in quanto il Piano deve già essere stato recepito negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Rispetto a tali parere il richiedente l'autorizzazione dovrebbe già indicare la localizzazione dell'intervento richiesto rispetto agli strumenti di pianificazione di bacino.

Rimane la possibilità di dover interpretare incertezze legate alla scala di rappresentazione o inesattezze grafiche.

Per quanto riguarda le valutazioni tecniche si tratta invece di analizzare le modifiche indotte dalla realizzazione dell'opera sui processi di espansione e deflusso delle piene e con le opere di difesa idraulica presenti e valutarne la compatibilità rispetto agli obiettivi del PAI.

Questi pareri spesso sono espressi in concomitanza con il parere dell'autorità idraulica competente che deve esprimere il proprio Nulla Osta idraulico alla realizzazione dell'opera e, in caso sia necessario, all'occupazione del demanio fluviale.

In questi casi l'Autorità idraulica può esprimere parere anche in relazione alla compatibilità con il PAI fatte eventualmente alcune eccezioni per le opere più rilevanti da individuarsi con quelle ad esempio soggette a procedimento di VIA nazionale o regionale.



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

<u>Bacino</u>	<u>Titolo</u>	<u>Art.</u>	<u>Comma</u>	<u>Ambito</u>	<u>Contenuti del parere e organo AdB preposto</u>	<u>Natura del parere e altri soggetti coinvolti</u>	<u>Tipo lettera</u>	<u>Cfr Norme del PAI Po</u>	<u>Autorità competente</u>
BRO Bacini Romagnoli	Titolo III Aree a rischio di frana	12	5 lett d	zona 1 area dissestata, zona 2 area di possibile evoluzione del dissesto e zona 3 area di possibile influenza del dissesto	Gli interventi necessari all'ampliamento o ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di pubblico interesse riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili sono sottoposti al parere vincolante dell'AdB, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del Piano.	Valutazione tecnica Regione Agenzia/Provincia	B	Art. 9	Regione Agenzia
BRO		12	9 lett k	zona 3 area di possibile influenza del dissesto	La realizzazione di nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, è sottoposta al parere vincolante dell'AdB (Comitato Tecnico) che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del Piano.	Valutazione tecnica Regione Agenzia/Provincia	B	Art. 9	Regione Agenzia
BRO	Perimetrazione degli abitati da consolidare ai sensi della L.445/1908 e della L.R. 7/2004 recepita nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico	12 ter	3	Abitati da consolidare	La L.R. 7/2004, all'art. 25 dispone che gli abitati da consolidare o da delocalizzare siano perimetrati dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti. Pertanto l'art.12 ter regola le modalità per l'espressione dell'intesa da parte dell'Autorità di bacino, prescrivendo la seguente procedura: - la proposta di perimetrazione, con relative norme, trasmessa all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli dal competente Servizio Tecnico di Bacino, sarà adottata con delibera del Comitato Istituzionale previo	Presenza d'atto del CT e Determina del segretario Generale	C		Presenza d'atto del CT e Determina del segretario Generale



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
BRO	Regolamentazioni e delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) a rischio Idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)	13	3	U.I.E. a rischio medio (R2) e rischio moderato (R1)	<p>parere del <u>Comitato Tecnico</u>;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proposta di perimetrazione è depositata e resa disponibile per la consultazione per trenta giorni nelle sedi preposte; - osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni; - il <u>Comitato Istituzionale</u>, previo parere del <u>Comitato Tecnico</u> sulle osservazioni, esprime l'intesa sulla proposta di perimetrazione. 	Provincia ai sensi L. 20 per adeguamento PTCP	D	Art. 18	PTCP/intesa



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
					parere del Comitato Tecnico sulle osservazioni, approva la perimetrazione.				
BRO	<u>NORMATIVE SPECIALI</u>								
BRO	Perimetrazione delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici	12 quater	3	Area a rischio di frana in loc. Spinello (Santa Sofia) in Zona 1 s, 2 s, Zona 3 s Lett. d	Il progetto definitivo degli interventi necessari per l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del piano	Valutazione tecnica Regione Agenzia	B	Art. 9	Regione Agenzia
BRO			5	Zona 2 s Lett. i	il progetto definitivo degli interventi di ampliamento una tantum non superiori al 20% delle superficie complessiva o, in alternativa, la pianificazione di una redistribuzione delle superfici edilizie degli edifici esistenti incrementata del 20%, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del piano;	Valutazione tecnica Regione Agenzia	B	Art. 9	Regione Agenzia
BRO			6	Zona 3 S Lett. m	le revisioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, corredata da apposita documentazione tecnica nel rispetto delle normative vigenti e di eventuali approfondimenti concordati con la Segreteria Tecnico Operativa, dovranno essere	Provincia ai sensi L. 20 per adeguamento PTC	D	Art. 18	PTCP/intesa



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

<u>Bacino</u>	<u>Titolo</u>	<u>Art.</u>	<u>Comma</u>	<u>Ambito</u>	<u>Contenuti del parere e organo AdB preposto</u>	<u>Natura del parere e altri soggetti coinvolti</u>	<u>Tipo lettera</u>	<u>Cfr Norme del PAI PO</u>	<u>Autorità competente</u>
BRO	Perimetrazione delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici	12 quater	2	Area a rischio di frana in loc. Bellavista (Bertinoro) Zona 1b 2b 3b lett. c, d, e, f.	sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza della trasformazione urbanistica con gli obiettivi del piano;	Valutazione tecnica Regione Agenzia	B	Art. 9	Regione Agenzia
BRO			5	Zona 3b, lett. J, I, n.	Il progetto definitivo degli interventi di cui ai punti j), l), n) deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del piano, sentito il Comitato Tecnico;	Valutazione tecnica Regione Agenzia	B	Art. 9	Regione Agenzia
BRO	Caso particolare dell'area a rischio di frana denominata "Trappola" in comune di Verghereto (FC)	12	5	Area a rischio di frana in loc. Trappola (Verghereto) Zona 1, 2, 2 bis, lett. d	Il progetto preliminare degli interventi necessari per l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del piano;	Valutazione tecnica Regione Agenzia	B	Art. 9	Regione Agenzia
BRO	Regolamentazione e delle Unità Idromorfologiche Elementari	13	1, 2	Area a rischio di frana in loc. Cà della Via (Portico e San	Il progetto preliminare degli interventi necessari per l'ampliamento, la realizzazione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di	Valutazione tecnica Regione Agenzia	B	Art. 9	Regione Agenzia



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo A dB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
	(U.I.E.) a rischio Idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)			Benedetto) Zona 1 e zona 2, lett. d	interesse pubblico, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del piano;				
BRO				Zona 1 e 2, lett. g	Il progetto preliminare per la realizzazione di manufatti tecnici al servizio di reti tecnologiche, impiantistiche, di produzione e di trasporto di energia, anche da fonti rinnovabili, e che non comportino trasformazione urbanistica, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del piano;	Valutazione tecnica Regione Agenzia	B	Art. 9	Regione Agenzia
BRE Bacino Reno	Titolo I	art. 14	9	rischio da frana e assetto dei versanti PSAL – Piano Samoggia – Piano Senio	Il parere dell'Autorità di Bacino viene espresso con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si applica l'istituto del silenzio-assenso. L'Autorità di Bacino può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa.	Procedimento			
BRE		7	6	Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate:	parere vincolante riguardante nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili	Valutazione Regione Agenzia/Provincia	B		



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
				area di possibile evoluzione e influenza di influenza sul dissesto PSAL – Piano Samoggia – Piano Senio					
BRE		12	4	Attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano – Unità Idromorfologiche Elementari non idonee a usi urbanistici PSAL – Piano Samoggia – Piano Senio	parere vincolante riguardante nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili	Valutazione Regione Agenzia/Provincia	B		
BRE		14	3	norme di attuazione in materia di assetto idrogeologico PSAL – Piano Samoggia – Piano Senio	proposta del Comitato Tecnico riguardante la modifica della perimetrazione e della classificazione delle aree oggetto di norme. (art. 5 c.6, art. 11 c.5, art. 12 c.5 – PSAL– Piano Samoggia - Piano Senio) (art. 13 c.4 – Piano Samoggia - Piano Senio)	Aggiornamento quadro del dissesto a seguito anche di interventi PTCP Provincia	D		
BRE		14	5	PSAL – Piano Samoggia – Piano Senio	parere vincolante riguardante perimetrazioni proposte dai Comuni per l'attuazione di previsioni di	Aggiornamento quadro del dissesto	D		



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
BRE	<u>Titolo Il rischio idraulico e assetto della rete idrografica.</u> <u>PSAI – Piano Samoggia – Piano Senio</u>	24	4	norme di attuazione in materia di assetti o della rete idrografica	strumenti urbanistici vigenti o per nuove previsioni.	a seguito anche di interventi PTCP Provincia			
BRE	<u>PSAI – Piano Samoggia – Piano Senio</u>	15	4	Alveo attivo Aree ad alta probabilità d'inondazione	Il parere dell'Autorità di Bacino viene espresso con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si applica l'istituto del silenzio-assenso. L'Autorità di Bacino può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa.	Procedimento	B		
BRE	<u>PSAI – Piano Senio</u>	16	8	Aree ad alta probabilità d'inondazione	Modifica della perimetrazione	Valutazione tecnica Autorità idraulica competente sul corso d'acqua	A		
BRE	<u>Piano Samoggia</u>	16	7		Parere riguardante la compatibilità e la coerenza con il piano relativamente a interventi: - di nuova realizzazione di infrastrutture e fabbricati; - di ampliamenti; - opere su fabbricati diverse dalla manutenzione - variazione di destinazione d'uso di fabbricati.	Il comune acquisisce dal progettista incaricato l'asseverazione della congruità tra le condizioni di pericolosità e le trasformazioni	B		



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
BRE	PSAI – Piano Samoggia – Piano Senio	17	3	Aree per la realizzazione degli interventi strutturali	Parere vincolante riguardante la compatibilità e la coerenza con il piano relativamente alla realizzazione di nuove infrastrutture in aree di localizzazione interventi di difesa idraulica	proposte anche con riferimento al non aumento dell'esposizione al rischio	B		
BRE	PSAI – Piano Samoggia – Piano Senio	17	6	Aree per la realizzazione degli interventi strutturali	Parere riguardante la modifica della perimetrazione e della classificazione delle aree per la realizzazione degli interventi strutturali da deliberarsi a cura del CI su conforme parere del CT	Valutazione tecnica Autorità idraulica competente sul corso d'acqua	A		
BRE	PSAI – Piano Samoggia – Piano Senio	18	6	Fasce di pertinenza fluviale	Parere riguardante la compatibilità e la coerenza con il piano relativamente a: - progetto preliminare di interventi infrastrutturali; - provvedimenti di attuazione della pianificazione urbanistica; - adozione di strumenti della pianificazione urbanistica comunale in espansione del TU, per le P.F.M. - le opere che alterino la morfologia del terreno suscettibili di determinare modifiche al regime idraulico.	Valutazione tecnica Autorità idraulica competente sul corso d'acqua per le opere strutturali Provincia per la pianificazione urbanistica	B		
BRE	Piano Senio	19	2	Regolamentazione delle	Parere riguardante la compatibilità e la coerenza con i contenuti e gli				



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
BRE	PSAI – Piano Samoggia – Piano Senio	24	2	Proposta del Comitato Tecnico riguardante la modifica delle perimetrazioni a seguito di varie condizioni morfologiche e idrauliche del corso d'acqua.	- limitate e specifiche correzioni di tavole per errori grafici documentati. (art. 15 c11, art. 16 c9, art. 17 c6 art. 18 c14 – PSAI– Piano Senio) art. 15 c11, art. 16 c8, art. 17 c6 art. 18 c13 – Piano Samoggia)	Varianti al PAI	A		
BRE	Navile	3	10	Limitazione del valore degli elementi esposti a rischio idraulico e della loro vulnerabilità	Proposta del Comitato Tecnico riguardante la modifica delle perimetrazioni a seguito di varie condizioni morfologiche e idrauliche del corso d'acqua.	Varianti al PAI	A		
BRE	Navile		2		Acquisizione parere favorevole per la realizzazione di nuovi manufatti edilizi e nuove opere infrastrutturali (eccetto quelle per la gestione dei corsi d'acqua e per le opere infrastrutturali essenziali non diversamente localizzabili).	Il comune acquisisce dal progettista incaricato l'asseverazione della congruità tra le condizioni di pericolosità e le trasformazioni proposte anche con	B		



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
				attività estrattive	obiettivi del piano del progetto preliminare di parchi fluviali, aree protette e aree di interesse naturalistico.				
BRE	<u>PSAI – Piano Samoggia – Piano Senio</u>	20	6	Controllo degli apporti d'acqua	Parere riguardante l'esclusione di zone dall'applicazione dell'art. 20 da attuarsi con atto di CT e CI.	Valutazione tecnica a cura del soggetto che autorizza lo scarico nel cosro d'acqua	B		
BRE	<u>PSAI – Piano Samoggia – Piano Senio</u>	23	2	Regolamentazione delle attività estrattive	Parere riguardante l'estrazione di materiali litoidi nelle aree ad alta probabilità d'inondazione.	Valutazione tecnica a cura dell'Autorità idraulica del progetto Parere della Provincia in attuazione del Piano Provinciale delle attività estrattive	B		
BRE	<u>PSAI – Piano Samoggia – Piano Senio</u>	23	5	Regolamentazione delle attività estrattive	Parere riguardante l'estrazione di materiali litoidi nelle fasce di pertinenza fluviale.	Valutazione tecnica a cura dell'Autorità idraulica del progetto Parere della Provincia in attuazione del Piano Provinciale delle attività estrattive	B		
BRE	<u>PSAI – Piano Samoggia – Piano Senio</u>	24	5	norme di attuazione	Parere riguardante la modifica: - del programma degli interventi; - degli allegati tecnici del piano;	Variante al PAI	A		



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI PO	Autorità competente
						riferimento al non aumento dell'esposizione al rischio			
BRE	<u>Navile</u>	4	5	salvaguardia delle aree per la realizzazione di interventi strutturali	Parere riguardante la compatibilità e la coerenza con il piano relativamente alla realizzazione di nuove infrastrutture in "aree di localizzazione interventi".	Valutazione tecnica Autorità idraulica competente sul corso d'acqua	B		
BRE	<u>Navile</u>	6	2	Fasce di pertinenza fluviale	Parere riguardante la realizzazione degli interventi consentiti, ossia manufatti costituenti pertinenza di alloggi esistenti alla data del 12 Agosto 1998, di quelli relativi alla gestione idraulica dei corsi d'acqua e di opere infrastrutturali essenziali e non diversamente collocabili.	Valutazione tecnica Autorità idraulica competente sul corso d'acqua	B		
BCM Bacino Conca Marecchia	<u>Titolo II – Piano Stralcio delle Fasce Fluviali</u>	9	3 lett. a1	Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua con probabilità di inondazione corrispondenti e a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni	La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio.	Valutazione tecnica Autorità idraulica competente sul corso d'acqua	B		
BCM		9	4.1 lett. b	Fasce di	"La realizzazione degli interventi	Valutazione tecnica	B		



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

<u>Bacino</u>	<u>Titolo</u>	<u>Art.</u>	<u>Comma</u>	<u>Ambito</u>	<u>Contenuti del parere e organo AdB preposto</u>	<u>Natura del parere e altri soggetti coinvolti</u>	<u>Tipo lettera</u>	<u>Cfr Norme del PAI Po</u>	<u>Autorità competente</u>
				territorio di pertinenza dei corsi d'acqua con probabilità di inondazione corrispondenti e a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni	relativi a infrastrutture a rete di nuova previsione è subordinata al <i>parere vincolante</i> dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del <i>Piano Stralcio</i> ".	Autorità idraulica competente sul corso d'acqua			
BCM		9	4.2 lett. b	Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica	"La realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico e alle infrastrutture a rete di nuova previsione è subordinata al <i>parere vincolante</i> dell'Autorità di Bacino, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del <i>Piano Stralcio</i> "	Valutazione tecnica Autorità idraulica competente sul corso d'acqua	B		
BCM	Titolo III – Piano Stralcio delle aree di versante in condizione di dissesto	Art. 14	3 lett. b	Aree a rischio molto elevato (Zona 1) e aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto	La realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture a rete è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e/o all'adozione di soluzioni tecniche relative alle infrastrutture che portino alla compatibilità dell'intervento in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica e da uno studio	Valutazione tecnica Regione Agenzia	B		



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
BCM		15	2 lett. b	Aree a rischio molto elevato (Zona 3) e aree di pericolosità molto elevata in quanto di aree di possibile influenza di frane di crollo	geologico che dimostrino la compatibilità dell'intervento in relazione all'opera prevista ed è subordinato al <i>parere vincolante</i> dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del <i>Piano Stralcio</i> .		B		
BCM		16	3 lett. b	Aree a rischio	La realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture a rete è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e sulle infrastrutture che portino alla compatibilità dell'intervento in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica e da uno studio geologico che dimostrino la compatibilità dell'intervento ed è subordinato al <i>parere vincolante</i> dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del <i>Piano Stralcio</i> .	Valutazione tecnica Regione Agenzia			
BCM					La realizzazione degli interventi	Valutazione tecnica	B		



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
				elevato (Zona 2) e aree di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto o per possibile riattivazione di frane quiescenti	relativi alle infrastrutture a rete di nuova previsione è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e/o all'adozione di soluzioni tecniche relative alle infrastrutture che non comportino situazioni di rischio in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica e da uno studio geologico che dimostrino la compatibilità dell'intervento ed è subordinata al <i>parere vincolante</i> dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del <i>Piano Stralcio</i> .	Regione Agenzia			
BCM		17	3.lett.a	Aree in dissesto da assoggettare a verifica	Espressione del <i>parere vincolante</i> dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art. 5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del <i>Piano Stralcio</i> sullo studio geologico-geomorfologico-geotecnico che definisce la classificazione di pericolosità dell'area studiata secondo i contenuti della <i>"Direttiva</i>	Valutazione tecnica Regione Agenzia/Provincia	B		



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
BCM		17	3 lett. c	Aree in dissesto da assoggettare a verifica	<p><i>inerente i criteri per l'individuazione dell'area oggetto di verifica e i contenuti minimi dello studio geologico-geomorfologico-geotecnico.</i></p> <p>La realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture a rete di nuova previsione è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e/o all'adozione di soluzioni tecniche relative alle infrastrutture che non comportino situazioni di rischio in relazione all'opera prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica e da uno studio geologico che dimostrino la compatibilità dell'intervento ed è subordinata al <i>parere vincolante</i> dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui all'art. 5 delle presenti norme, per la verifica di compatibilità con le finalità del <i>Piano Stralcio</i>.</p>	Valutazione tecnica Agenzia/Provincia	B		
BCM		18	2	Interventi per la mitigazione del rischio per instabilità dei versanti	<p>Gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per instabilità dei versanti nelle aree a rischio molto elevato o elevato di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16 non previsti dal <i>Piano Stralcio</i> e non inseriti nei</p>	Valutazione tecnica Regione Agenzia/Provincia	B		



DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - PARMA

Bacino	Titolo	Art.	Comma	Ambito	Contenuti del parere e organo AdB preposto	Natura del parere e altri soggetti coinvolti	Tipo lettera	Cfr Norme del PAI Po	Autorità competente
					<p>programmi dell'Autorità di Bacino sono subordinati al <i>parere vincolante</i> dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 del precedente art. 5, per la verifica di compatibilità dell'opera con le finalità del <i>Piano Stralcio</i>.</p>				



DECRETO S. G. N. 98/2017 DEL 31 MAGGIO 2017

ALLEGATO N. 2

RELAZIONE

**ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DEL DM 25 OTTOBRE 2016 NELL'AMBITO DEL
DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO**

**PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA REGOLARE CONTINUITÀ NELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DISTRETTUALI (CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALL'ESPRESSIONE DEI PARERI ATTRIBUITI ALLA
COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI BACINO DALLE NORME DI
ATTUAZIONE DEI PAI VIGENTI NEI BACINI INTERREGIONALI E
REGIONALI DI CUI ALL'ART. 64, COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. N. 152/2006
E S. M. I.)**

PRIME IPOTESI DI SOLUZIONE

INTRODUZIONE

Il presente documento, redatto seguito di una ricognizione dell'attuale situazione degli strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico vigenti nell'ambito del Distretto idrografico del fiume Po, contiene una prima relazione in ordine alle problematiche relative alla regolare continuità nello svolgimento delle funzioni distrettuali (con particolare riguardo all'espressione dei pareri attribuiti alla competenza dell'Autorità di bacino dalle Norme di Attuazione dei PAI vigenti nei bacini interregionali e regionali di cui all'art. 64, comma 1 lett. b del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.) e, inoltre, alcune proposte di soluzione di tali problematiche, che potranno essere recepite in uno o più provvedimenti organizzativi del Segretario Generale (sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 12 del DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), anche a seguito delle deliberazioni assunte nel corso della prima seduta della Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità distrettuale, fissata per la data odierna.

1

**Attuazione dell'art. 12 del DM 25 ottobre 2016 nell'ambito del Distretto idrografico
del fiume Po: descrizione della situazione**

Come è noto, l'art. 51, comma 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha sostituito l'art. 64 (*Distretti idrografici*) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ridefinendo, in particolare, la consistenza territoriale del *Distretto idrografico del Fiume Po* di cui alla lett. b) del comma 1 di tale articolo.

Nella precedente versione dell'art. 64, il Distretto in esame (allora denominato *Distretto idrografico padano*) veniva a coincidere integralmente con il territorio dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Po istituita ai sensi della previgente legge 18 maggio 1989, n. 183.



Viceversa, nella versione introdotta dall'art. 51 della legge n. 221/2015 tale Distretto comprende (oltre al citato bacino idrografico di rilievo nazionale) anche altri tre bacini interregionali (rispettivamente: Reno, Fissero – Tartaro – Canalbianco, Conca – Marecchia) nonché il territorio dei bacini regionali del Lamone, dei Fiumi Uniti – Savio – Rubicone – Uso e dei bacini minori afferenti la costa romagnola (che nella precedente versione dell'art. 64 erano stati assegnati al Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale).

Nella vigenza della legge n. 183/1989, i suddetti bacini regionali ed interregionali erano stati attribuiti alla competenza di distinte Autorità di bacino le quali avevano provveduto, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, allo svolgimento delle attività di pianificazione previste dalle norme di legge.

In particolare, per ciascuno di tali bacini regionali ed interregionali erano stati predisposti ed adottati *Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico* (PAI) analogamente a quanto avvenuto per l'Autorità di bacino del fiume Po.

Ognuno di tali PAI è corredato da *Norme di Attuazione* (NA) che, tra l'altro, prevedono una serie di adempimenti procedurali finalizzati all'espressione di *pareri* in ordine alla compatibilità di piani, programmi e singoli progetti di intervento rispetto ai contenuti del PA ed attribuiti alla diretta competenza delle rispettive Autorità di bacino.

In data 17 febbraio 2017 è entrato in vigore il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), adottato in conformità all'art. 63 comma 3 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. e recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”.

Detto DM, all'art. 12 comma 1, ha espressamente sancito la soppressione, a partire dal 17 febbraio 2017, di tutte le Autorità di bacino (nazionali, interregionali e regionali) di cui alla legge n. 183/1989, assegnando ai Segretari Generali delle Autorità di bacino nazionali di dare attuazione al DM medesimo e, in particolare, di gestire la fase di transizione verso l'istituzione definitiva e la piena operatività delle *Autorità di bacino distrettuali* di cui all'art. 63 del D. lgs. n. 152/2006 (dette Autorità subentreranno definitivamente in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle soppresse Autorità di bacino *ex lege* 183/1989 a far data dall'entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 63, comma 4 del medesimo D. lgs. n. 152/2006,, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 2 del citato DM 25 ottobre 2016).

In particolare, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni consultive ed amministrative finora attribuite alle soppresse Autorità di bacino, il comma 6 dell'art. 12 del DM ha espressamente stabilito che “*per le attività di cui al presente articolo* (tra cui, in particolare, il rilascio di pareri comunque afferenti ai piani di bacino vigenti, menzionati dal comma 7, ndr) *i segretari generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino*”.

Allo scopo di ottemperare a tali disposizioni, sono stati quindi adottati alcuni Decreti del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Po finalizzati a disciplinare, nella fase transitoria, l'esercizio delle funzioni sopra menzionate (si tratta dei Decreti S. G. n. 32/2017, 35/2017 e 46/2017).



2

Problematiche relative alla regolare continuità nello svolgimento delle funzioni distrettuali (con particolare riguardo all'espressione dei pareri attribuiti alla competenza dell'Autorità di bacino dalle Norme di Attuazione dei PAI vigenti nei bacini interregionali e regionali di cui all'art. 64, comma 1 lett. b del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.)

Nonostante l'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi del DM 25 ottobre 2016 per il Distretto idrografico del Fiume Po, la situazione attuale è caratterizzata da alcune **criticità** che è opportuno segnalare.

Il problema principale riguarda l'espletamento degli adempimenti procedurali che le NA di ciascuno dei PAI vigenti nel territorio distrettuale riserva alla competenza delle soppresse Autorità di bacino.

A seguito di una prima sommaria ricognizione normativa, si evince una significativa diversità tra quanto previsto dalle NA del PAI vigente nel bacino idrografico del fiume Po rispetto alle Norme di Attuazione dei PAI relativi agli altri bacini di cui all'art. 64, comma 1, lett. b del D. lgs. n. 152/2006.

Conviene quindi, esaminare separatamente le due distinte fattispecie e procedere quindi ad una sintesi delle problematiche in essere.

3

Funzioni attribuite alle Autorità di bacino interregionali e regionali dai rispettivi PAI

Le NA dei PAI vigenti nei vari bacini regionali ed interregionali compresi nel Distretto del Po individuano un consistente numero di fattispecie in cui le rispettive Autorità di bacino sono chiamate ad esprimere *pareri* in ordine alla compatibilità di progetti relativi a singoli interventi rispetto ai contenuti del PAI.

Tali pareri sono espressi all'esito di sub-procedimenti che afferiscono ad un procedimento amministrativo principale (di competenza di Regioni, Province, Comuni o altre Amministrazioni) finalizzato al rilascio di un provvedimento finale (concessione, nulla osta, autorizzazione ecc.).

Si tratta, per lo più, di casi in cui un determinato intervento deve essere realizzato nell'ambito di un'area interessata da disposizioni di Piano (ad esempio, un'area alluvionale o un'area caratterizzata da situazioni di dissesto idrogeologico) per cui occorre preventivamente verificare se detto intervento sia effettivamente compatibile con le misure stabilite dal Piano al fine della prevenzione della pericolosità o del rischio associato a tali aree.

Va segnalato che, nella maggior parte dei casi, i suddetti pareri attengono alla materia urbanistico – edilizia. Si tratta, cioè, di pareri in ordine alla compatibilità di progetti di interventi edilizi pubblici e privati rispetto alle previsioni dei rispettivi PAI. Nel novero dei progetti di intervento sottoposti al parere delle Autorità di bacino le NA non comprendono solo l'edificazione di nuovi edifici, ma anche interventi quali la ristrutturazione, il restauro, l'ampliamento di edifici preesistenti, destinati a vari usi (anche non abitativi). Si può concludere, quindi, che il numero ed il grado di dettaglio delle tipologie di intervento sottoposte al parere delle Autorità di bacino interregionali e regionali il cui territorio è ora compreso nell'ambito del Distretto idrografico del fiume Po sono, entrambi, assai elevati.

Ne consegue che, con riguardo agli ambiti territoriale interessati da tali PAI, dopo l'entrata in vigore del DM 25 ottobre 2016 le Amministrazioni competenti al rilascio del



In particolare, con il Decreto S. G. n. 32 del 16 febbraio 2017 sono stati adottati “provvedimenti organizzativi e funzionali urgenti per assicurare lo svolgimento delle funzioni distrettuali a seguito della soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e fino all’entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell’art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.” ed è stato inoltre istituito un “Tavolo di coordinamento tra l’Autorità di bacino nazionale del fiume Po e le Regioni interessate dai bacini idrografici regionali e interregionali di cui ai numeri da 2 a 7 del citato art. 64, comma 1 lett. b)” per favorire una gestione il più possibile condivisa di tali funzioni.

Nell’ambito dei provvedimenti organizzativi e funzionali adottati col suddetto Decreto S. G. è stata fornita, tra l’altro, una disciplina circa lo “esercizio delle attività di competenza delle sopresse Autorità di bacino interregionali e regionali del Distretto idrografico del fiume Po”. Tale disciplina, contenuta nell’articolo 3 del Decreto, stabilisce testualmente:

1. Per il periodo di cui all’articolo 1 del presente Decreto, l’istruttoria delle attività attribuite alla competenza delle sopresse Autorità interregionali e regionali dei bacini idrografici di cui ai numeri da 2 a 7 dell’art. 64, comma 1, lett. b del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. da vigenti norme di legge e di atti della pianificazione di bacino di tali Autorità possono continuare ad essere svolte dal personale tecnico ad esse a suo tempo assegnato, in forza dell’avvalimento di cui al comma 6 dell’articolo 12 del DM 25 ottobre 2016. Le intese eventualmente stipulate ai sensi del successivo comma 4 possono anche contenere disposizioni volte a coordinare nel modo più opportuno, ove non sia stato esercitato il diritto di opzione di cui al comma 4 dell’art. 12 del citato DM, la permanenza del personale delle sopresse Autorità di bacino interregionali e regionali nei ruoli delle Regioni o di altre amministrazioni locali e la necessaria continuità dello svolgimento delle funzioni di dette Autorità fino all’entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell’art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., in conformità con quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 12 del DM 25 ottobre 2016.
2. In conformità a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 12 del DM 25 ottobre 2016, gli atti di rilevanza giuridica esterna conseguenti alle attività istruttorie di cui al comma precedente acquistano efficacia a seguito della loro sottoscrizione da parte del Segretario generale dell’Autorità di bacino del fiume Po o di uno o più dirigenti già di ruolo in detta Autorità, previo conferimento di delega di firma a detti dirigenti ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 del citato DM.
3. Per ciascuno dei bacini idrografici di cui ai numeri da 2 a 7 del comma 1, lett. b dell’art. 64 del D. lgs. n. 152/2006, fino all’entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell’art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., il Segretario generale dell’Autorità di bacino del fiume Po può altresì conferire la delega di firma di cui al comma precedente a uno o più dirigenti della corrispondente Autorità interregionale e regionale soppressa a norma del comma 1 dell’articolo 12 del DM 25 ottobre 2016. Qualora detti dirigenti non fossero incardinati nei ruoli di tali Autorità ma in quelli regionali e gli stessi non abbiano esercitato il diritto di opzione di cui al comma 4 del citato articolo 12 del DM, qualora se ne ravvisi la necessità, il conferimento della delega di firma di cui al presente comma può essere preceduto dalla stipulazione di un’apposita intesa tra il Segretario generale dell’Autorità di bacino del fiume Po e le Regioni competenti, finalizzata a disciplinare i limiti e le modalità di esercizio della delega stessa.



provvedimento finale si rivolgono al Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Po per ottenere i pareri previsti dalle NA dei PAI vigenti nei bacini regionali ed interregionali, evidenziando che in assenza degli stessi i provvedimenti non possono essere assunti. Come è evidente, sussiste il rischio concreto che da questa situazione possa derivare una situazione di stallo che comporterebbe, nei fatti, il blocco allo svolgimento di numerose attività con riferimento ad aree interessate dalle norme dei PAI

4

Funzioni attribuite all'Autorità di bacino nazionale del fiume Po dalle NA del PAI e del PAI Delta.

Anche le NA dei vigenti strumenti per la pianificazione per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI, PAI Delta e successive varianti degli stessi) prevedono verifiche di compatibilità di progetti di intervento rispetto al PAI.

In questo caso, tuttavia, sia le tipologie di progetti di intervento sottoposti a parere sia le modalità adottate al fine di assicurare lo svolgimento delle relative istruttorie sono assai diverse.

Le NA degli strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto del fiume Po, infatti, hanno attribuito all'Autorità di bacino la competenza ad esprimere un parere in ordine alla compatibilità di un determinato intervento rispetto ai contenuti del PAI solo con riferimento a casi relativamente limitati.

Si tratta, in generale, di categorie di interventi ritenuti in ogni caso di rilevanza strategica ai fini delle competenze istituzionali dell'Autorità di bacino e, in particolare, in ordine allo sviluppo della pianificazione di bacino per fasi sequenziali e interrelate (come attualmente stabilito dall'art. 65, comma 8 del D. lgs. n. 152/2006): un esempio è costituito dal parere previsto dall'art. 38, comma 2, NA del PAI in ordine agli interventi di maggiore criticità in termini di impatto sull'assetto della rete idrografica interessata dalle Fasce fluviali A e B. Del pari, l'Autorità si esprime in ordine alla compatibilità degli interventi da realizzare nel bacino i cui progetti sono sottoposti a procedura di VIA di carattere nazionale. Questo criterio è seguito anche per quanto concerne la partecipazione del personale dell'Autorità alle conferenze di servizi.

Inoltre, a differenza di quanto accade per gli interventi sottoposti al parere di queste ultime, le NA del PAI e del PAI Delta del bacino del Po non riservano all'Autorità la competenza ad esprimere pareri di compatibilità di specifici progetti di intervento di carattere urbanistico – edilizio.

L'esigenza di una tale valutazione di compatibilità non è assente dalle previsioni delle citate NA. Tuttavia, in conformità con le specifiche norme di legge in materia (in precedenza, l'art. 17 della legge n. 183/1989; attualmente, l'art. 17 comma 6 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.) questa valutazione non riguarda la compatibilità dei singoli progetti di intervento, ma quella degli strumenti di pianificazione urbanistica rispetto al PAI. Inoltre, tale valutazione è demandata alle Regioni, in ottemperanza al *principio di sussidiarietà* ed in virtù della loro competenza in tale materia, pur nel rispetto di precise disposizioni contenute negli articoli di legge in precedenza menzionati.

Viceversa, il compito di comprovare la compatibilità del singolo intervento rispetto alle previsioni di Piano è di norma affidata agli stessi progettisti: ad esempio, l'art. 9, comma 12 delle NA del PAI del Po (vigente dal 2001) di tale Piano, dopo avere elencato le varie tipologie di interventi ammissibili, stabilisce, in generale, che ognuno di tali interventi è subordinato *“ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto*



riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato", senza prevedere invece che l'Autorità di bacino si debba esprimere in ordine alla compatibilità di ciascuno di tali interventi rispetto ai contenuti del PAI.

In sintesi, si può quindi affermare che le fattispecie per le quali le NA degli strumenti per la pianificazione per l'assetto elaborati ed adottati dalla soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po prevedono l'espressione di un parere da parte dell'Autorità stessa sono molto meno numerose di quelle previste dalle NA degli analoghi strumenti adottati dalle Autorità di bacino interregionali e regionali il cui territorio è ora compreso nell'ambito del Distretto idrografico del fiume Po.

Concludendo, si può quindi affermare che le competenze di controllo di compatibilità (attuate mediante l'espressione di pareri) che le NA del PAI e del PAI Delta riservano direttamente all'Autorità di bacino del Po sono assai limitate e tutte, sostanzialmente, relative a fattispecie di interventi ritenuti, in ogni caso, di *rilevanza strategica* in ordine all'attuazione degli obiettivi di Piano ed allo sviluppo della pianificazione di bacino per fasi sequenziali e interrelate (come attualmente stabilito dall'art. 65, comma 8 del D. lgs. n. 152/2006).

Per tutte le altre ipotesi, le Norme di Attuazione degli strumenti di pianificazione per l'assetto idrogeologico adottate dall'Autorità di bacino del fiume Po hanno demandato ad altre Amministrazioni tali funzioni, sia mediante disposizioni dirette sia mediante la previsione della previa stipulazione di Intese o altre forme di accordo con tali Amministrazioni (si pensi, ad esempio, alle Intese stipulate con Province e Regioni e finalizzate ad attribuire l'efficacia attuativa del PAI ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale).

5

Ratio delle differenze disciplinari evidenziate in precedenza

Le differenze sopra evidenziate trovano la loro ragione d'essere in due motivi fondamentali.

Il primo, come è agevole intuire, consiste nella differente dimensione dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Invero, l'ambito territoriale di competenza dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Po era di dimensioni enormemente superiori a quelle di ciascuno dei bacini attribuiti alla competenza delle sopresse Autorità di bacino interregionali e regionali. Basti pensare che il territorio di alcuni sottobacini dei principali affluenti del Po (ad esempio, il Ticino o l'Adda) presenta un'estensione assai superiore a quella del maggiore tra i bacini interregionali e regionali suddetti.

Ma la principale ragione che sta alla base della differente disciplina prevista dalle rispettive NA in ordine all'espressione dei pareri di competenza delle diverse Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 consiste nel fatto che tale legge, a dispetto della denominazione comune di "Autorità di bacino", aveva previsto funzioni assai diverse per le tre tipologie di Autorità da essa introdotte nell'ordinamento.

Per quanto concerne le Autorità di bacino nazionali, la loro organizzazione, le competenze, le procedure per l'adozione dei Piani e dei Programmi attuativi ad esse attribuite era stata prevista dal legislatore del 1989 in modo molto puntuale, a mente del fatto che si trattava di organismi misti Stato – Regione, il cui organo supremo (il Comitato Istituzionale) era presieduto da un Ministro o da un Sottosegretario da lui incaricato. Di ciò, già nel periodo di piena vigenza della legge n. 183/1989 (1989 - 2006) il legislatore ha sempre tenuto conto in sede di adozione di norme di legge integrative e



modificative della disciplina originaria (si pensi, in particolare, al Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni ed al Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365: si tratta delle fonti legislative che hanno introdotto e normato i PAI).

Successivamente, con l’entrata in vigore del D. lgs. n. 152/2006 (che ha prorogato le preesistenti Autorità di bacino *ex lege* n. 183/1989, determinando la situazione che si è protratta fino ad oggi) il ruolo delle Autorità di bacino nazionali si è andato sempre più avvicinando a quello previsto dall’art. 63 del citato Decreto legislativo per le istituende Autorità di bacino distrettuale. In particolare, notevole enfasi è stata data allo svolgimento delle attività di pianificazione in conformità al menzionato *principio di sussidiarietà* (anche in conseguenza della costituzionalizzazione di tale principio, già introdotto dal Trattato sull’Unione Europea del 7 febbraio 1992, a seguito della riforma costituzionale del Titolo V avvenuta nel 2001) mentre, al tempo stesso, emergeva il ruolo dell’Autorità come Amministrazione competente a dare attuazione alle previsioni relative all’elaborazione di strumenti di Piano distrettuali inserite in Direttive comunitarie, come la Direttiva 2000/60/CE e la Direttiva 2007/60/CE.

Tale ruolo è oggi sancito definitivamente dalle norme del D. lgs. n. 152/2006 (come modificate dalla legge n. 221/2015) per le Autorità di Distretto, delle quali si può pertanto affermare che le Autorità di bacino nazionali hanno anticipato l’attività.

Per quanto riguarda, invece,, la legge n. 183/1989 ha previsto per esse e per la loro attività una disciplina assai più scarna, rimettendone l’integrazione e l’applicazione alla competenza normativa e amministrativa delle Regioni interessate.

Tali Autorità (in particolare, quelle regionali) hanno pertanto svolto la loro attività di pianificazione in stretta connessione con le Regioni territorialmente interessate le quali, nell’esercizio della loro autonomia, hanno scelto di conferire a tali Piani (in particolare, a quelli per l’assetto idrogeologico) un profilo di maggior dettaglio, attribuendo altresì alle Autorità molte competenze di carattere attuativo e di controllo dei Piani stessi (competenze che, al contrario, nel bacino del Po sono state per lo più attribuite ad Amministrazioni diverse dall’Autorità di bacino).

Sostanzialmente cioè, *queste Autorità costituivano Amministrazioni strumentali di una o più Regioni per lo svolgimento di determinate tipologie di funzioni* e come tali sono sempre state, in buona sostanza, considerate.

A riprova di tale situazione appare emblematica la circostanza che a differenza di quanto avviene per l’Autorità di bacino nazionale del fiume Po, il personale delle Autorità di bacino interregionali e regionali di cui all’art. 64, comma 1, lett. *b* è costituito esclusivamente da dipendenti incardinati nei ruoli regionali.

6

Problematiche connesse all’attuale fase transitoria.

Come già ricordato in precedenza, allo scopo di garantire in via transitoria la continuità nell’esercizio di tutte le funzioni attribuite da norme vigenti (e dunque anche da norme di Piano) alla competenza delle soppresse Autorità, l’art. 12 del DM 25 ottobre 2016 ha previsto (commi 6 e 7) l’*avvalimento* del personale delle Autorità di bacino



interregionali e regionali da parte del Segretario Generale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po.

A tale scopo con riguardo al personale dipendente dalle Autorità di bacino interregionali e regionali incardinato nei propri ruoli, la Regione Emilia – Romagna ha adottato la DGR n. 184 del 17 febbraio 2017, recante “*Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po a seguito della soppressione delle autorità di bacino regionali e interregionali*”. Con tale DGR il suddetto personale delle sopresse Autorità di bacino del Reno, del Conca – Marecchia, del Lamone, Fiumi Uniti – Savio – Rubicone – Uso, bacini minori afferenti la costa romagnola incardinato nei ruoli regionali (per un totale di 11 unità) è stato messo a disposizione del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po (in un rapporto di dipendenza funzionale) ai fini dell'avvalimento di cui all'art. 12 del DM 25 ottobre 2016.

Tale DGR ha però previsto che tale disponibilità duri **solamente fino alla data del 17 aprile 2017** (successivamente questo termine è stato prorogato per un periodo comunque limitato di tempo e prossimo, ormai, alla scadenza).

Pertanto, non può escludersi che, alla scadenza del suddetto termine, la Regione, nell'esercizio dell'autonomia ad essa riconosciuta dall'ordinamento, non decida di assegnare il suddetto personale ad altre funzioni, senza prorogare ulteriormente il termine medesimo.

È pur vero che il comma 4 del medesimo art. 12 del DM prevede la possibilità che “*i dipendenti delle Autorità di bacino interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 incardinati non nei ruoli delle medesime Autorità ma nei ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, possono esercitare il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche provvisorie delle Autorità di bacino così come determinate ai sensi del comma 3*”. Tuttavia, alla data odierna, nessuno dei suddetti dipendenti ha esercitato tale diritto di opzione e, sulla scorta di colloqui svoltisi negli ultimi giorni con la Regione interessata, si ritiene assai improbabile che ciò avvenga prima della scadenza del termine suddetto.

Né appare concretamente possibile che il personale dipendente in ruolo presso la soppressa Autorità di bacino nazionale del fiume Po possa prendere in carico tale mole di procedimenti istruttori, se si riflette sul fatto che a fronte di una Dotazione Organica pari (in base al DPCM del 22 gennaio 2013) a n. 61 dipendenti, detto personale dipendente risulta essere attualmente pari a n. 35 unità effettive, già impegnate nell'adempimento dei numerosi compiti che la legge ha, nel tempo, attribuito alle Autorità di bacino nazionali (si pensi all'aggiornamento degli stralci del Piano di bacino distrettuale derivanti da Direttive comunitarie).

Pertanto, non appare possibile, nell'attuale frangente, destinare personale dell'Autorità di bacino del Po allo svolgimento delle istruttorie già di competenza delle Autorità di bacino interregionali e regionali citate in precedenza, a meno di non rischiare di compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali assegnate all'Autorità di bacino del Po dalle vigenti norme di legge e di piano, soprattutto a mente della necessità di adempiere a specifiche funzioni introdotte dallo stesso DM 25 ottobre 2016 per garantire la continuità delle attività medesime nella fase di transizione in essere.



Ipotesi di soluzione

Naturalmente, la situazione di incoerenza tra le previsioni contenute nelle NA dei differenti strumenti di pianificazione per l'assetto vigenti nel territorio distrettuale (nella titolarità dei quali, in ogni caso, l'Autorità distrettuale subentrerà alle sopresse Autorità di bacino) dovrà essere adeguatamente affrontata e risolta nell'ambito della riorganizzazione delle attività istituzionali dell'Autorità distrettuale del fiume Po, anche mediante specifiche previsioni statutarie che tengano conto di tali diversità. D'altra parte, anche i problemi connessi alla Dotazione Organica necessaria per lo svolgimento delle attività attribuite dalla legge a tale Autorità di bacino distrettuale (che sono, in una discreta misura, differenti per qualità e quantità anche rispetto alle funzioni che la legge n. 183/1989 e le successive modifiche ed integrazioni della stessa avevano assegnata espressamente alle Autorità di bacino nazionali) saranno affrontati nelle sedi opportune come previsto dal D. lgs. n. 152/2006 e dallo stesso DM 25 ottobre 2016.

È opportuno comunque proporre fin d'ora ipotesi di soluzione di tali problematiche, tenendo però presente che il fine ultimo non è e non può essere quello di mantenere in capo all'istituenda Autorità di Distretto la competenza ad esprimere i pareri previste dalle NA dei PAI delle sopresse Autorità di bacino interregionali e regionali i cui territori sono entrati a far parte del Distretto Idrografico del fiume Po.

Ciò, tuttavia, non discende dalle considerazioni precedentemente sviluppate in ordine alla scarsità del personale che contraddistingue l'Autorità di Distretto nell'attuale fase costitutiva.

Invero, a prescindere dalla dotazione di personale e mezzi che sarà assegnata a tale Autorità nei prossimi tempi, il subentro dell'Autorità di Distretto nelle competenze ad esprimere una pletora di capillari pareri di compatibilità, la maggior parte dei quali in materia urbanistico – edilizia, contrasterebbe con la natura, le finalità e gli obiettivi previsti dal D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. per l'Autorità Distrettuale, nonché con i criteri indicati dall'art. 4, comma 1 del DM, vale a dire efficienza, efficacia, economicità e pubblicità, nonché col criterio di adeguatezza rispetto al livello della pianificazione distrettuale.

Dovranno quindi essere individuati, in via d'urgenza, criteri per definire quali, tra i procedimenti tecnico – amministrativi finalizzati all'espressione di pareri non previsti dalle vigenti leggi ma individuati dalle rispettive NA delle sopresse Autorità di bacino interregionali e regionali, sia opportuno continuare ad istruire al fine di esprimere i conseguenti pareri previsti e quali, viceversa, vadano attribuiti o delegati alla competenza di altre Amministrazioni (*in primis*, le Regioni territorialmente competenti) mediante adeguate modalità di trasferimento.

Si può sin d'ora affermare che la prima categoria di pareri per i quali sussiste l'esigenza di un trasferimento di competenza sono quelli relativi alla compatibilità rispetto al PAI di singoli progetti urbanistico – edilizi che non mostrino caratteri di rilevanza strategica ai fini della pianificazione distrettuale per l'assetto. Come già precisato in precedenza, ragionando in una prospettiva distrettuale, è evidente come l'espressione di detti pareri in modo capillare e ad una scala estremamente puntuale non corrisponda alle finalità, agli obiettivi ed alle attività istituzionali che il D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. attribuiscono all'istituenda Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in quanto si tratta nella maggior parte dei casi, di interventi sprovvisti di rilevanza strategica a scala distrettuale (tale rilevanza, giova ribadirlo, costituisce un criterio discriminante fondamentale).



Ciò non costituisce solo ottemperanza ai criteri in precedenza menzionati, ma anche al *principio di sussidiarietà* ed alle vigenti disposizioni di legge (come quella di cui all'art. 65, comma 6, del D. lgs. n. 152/2006) che riservano alle Regioni l'adozione delle disposizioni attuative del PAI in materia urbanistica.

Nelle more della puntuale individuazione di tali criteri, si forniranno alle Amministrazioni interessate indirizzi finalizzati ad adottare i provvedimenti in tali materie anche in assenza di un espresso parere dell'Autorità, salva la verifica di conformità dei provvedimenti stessi alle vigenti norme di legge.

In attesa di una o più varianti ai PAI miranti a modificare ed integrare gli strumenti di pianificazione per l'assetto idrogeologico per renderli omogenei a scala di Distretto, appare inoltre opportuno, fin da subito, stabilire una disciplina uniforme, a scala distrettuale, per l'espressione dei pareri di competenza dell'Autorità.

Tale disciplina dovrà essere inserita in atti adeguati (ad esempio, uno o più Regolamenti, da adottare con Decreti del Segretario Generale nell'esercizio delle potestà ad esso attribuite dal citato art. 12 del DM 25 ottobre 2016) e dovrà, in ogni caso, determinare quali, tra i pareri tecnico - amministrativi che finora le NA dei diversi PAI attribuivano alla competenza delle soppresse Autorità di bacino, possano da subito essere sostituiti da criteri di adeguatezza ai contenuti del Piano, stabiliti *una tantum* con valenza generale, secondo un approccio metodologico che l'Autorità di bacino del Po ha già applicato, con riguardo ad un diverso settore della pianificazione distrettuale, nella Direttiva adottata con Deliberazione C. I. n. 8 del 17 dicembre 2015, recante "D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3 lett. c: adozione di una "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano".

8

Conclusioni

In conclusione, quindi, l'orientamento che si reputa opportuno seguire per giungere ad una adeguata soluzione dei problemi evidenziati nella presente Nota si articola nel modo che segue:

1. individuazione di criteri per definire quali, tra i procedimenti tecnico - amministrativi finalizzati all'espressione di pareri non previsti dalle vigenti leggi ma individuati dalle rispettive NA delle soppresse Autorità di bacino interregionali e regionali, sia opportuno continuare ad istruire al fine di esprimere i conseguenti pareri previsti e quali, viceversa, vadano attribuiti o delegati alla competenza di altre Amministrazioni (*in primis*, le Regioni territorialmente competenti) mediante adeguate modalità di trasferimento, tenendo presente comunque che tra questi ultimi dovranno figurare tutti i pareri relativi alla compatibilità rispetto al PAI di singoli progetti urbanistico - edilizi che non mostrino caratteri di rilevanza strategica ai fini della pianificazione distrettuale per l'assetto;
2. definizione di una disciplina uniforme, a scala distrettuale, per l'espressione dei pareri di competenza dell'Autorità previsti dalle vigenti norme di legge e di Piano, da adottare con opportuni provvedimenti (ad esempio: Regolamenti) degli organi istituzionali dell'Autorità. Nell'ambito di tale disciplina dovranno essere stabiliti criteri di compatibilità e di adeguatezza per la realizzazione dei diversi interventi previsti dalle NA, dotati di valenza generale;



3. infine, predisposizione e successiva adozione di eventuali Varianti dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico che appaiano necessarie al fine di rendere tali strumenti il più possibile omogenei a scala di Distretto.

*La presente Relazione è stata redatta a cura dell'Ufficio Supporto Giuridico e contenzioso dell'Autorità di bacino del fiume Po.
Referente: dott. Enrico Burani.*

